

ALLEGATO I

Disposizioni transitorie previste dalla Direttiva 93/119/CE da applicarsi fino all' 8 dicembre 2019 negli stabilimenti di macellazione già in funzione al 31 dicembre 2012 e che non hanno subito alcuna nuova configurazione, costruzione o attrezzatura dopo tale data.

Allegato A (disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli)

parte I, paragrafo 1 (disposizioni generali): “i macelli entrati in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto;

parte II, paragrafo 1 (disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori): “i macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile”.

parte II, paragrafo 3, seconda frase: “i corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie”.

parte II, paragrafo 6: “fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE e successive modifiche e integrazioni, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali , in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo”.

parte II, paragrafo 7: “oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdruciolino e subiscano lesioni;*
- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibile in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;*
- illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;*
- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;*
- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione”.*

parte II, paragrafo 8: “qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra , i macelli dispongono di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose , occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere”.

parte II, paragrafo 9, prima frase: “gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati”.

Allegato C, parte II (disposizioni specifiche per lo stordimento).

paragrafo 3. (elettronarcosi):

sezione A. (elettrodi), punto 2): “se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve: a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa; b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale; c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata”.

sezione B. (bagni d'acqua), punto 1), primo comma: “qualora si utilizzi il metodo di stordimento in bagni d'acqua per volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi”.

sezione B. (bagni d'acqua), punto 2): “Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.”

sezione B. (bagni d'acqua), punto 4): “I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.”

paragrafo 4. (esposizione al biossido di carbonio):

punto 2): “La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante”.

punto 3): “La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.”